

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento per la Pianificazione Strategica
SERVIZIO 1
"Personale del SSR dipendente e convenzionato"

Prot. /Servizio 1/n. 13632

Palermo, 16/02/2018

Ai Direttori Generali e Commissari delle
Aziende Sanitarie Provinciali, Aziende Ospedaliere,
Aziende Ospedaliere Universitarie, ARNAS e
IRCCS Bonino Pulejo - Loro Sedi

Oggetto: Procedure di stabilizzazione ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 75/2017 - Circolare del 23 gennaio 2017 n. 5824- integrazione.

Facendo seguito alla circolare adottata in data 23 gennaio 2018, prot. n. 5824 e, con riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute a questo Assessorato, si precisa ulteriormente quanto segue.

Preliminarmente, è opportuno rilevare che, nelle more dell'adozione della predetta circolare, è intervenuta la recente circolare ministeriale n. 1/2018 del Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha fornito alcune rilevanti indicazioni operative integrative rispetto a quelle contenute nella circolare del 23 novembre 2017, n. 3.

L'integrazione si è resa necessaria per effetto di talune modifiche sul piano ordinamentale apportate dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020*", la quale per un verso ha introdotto misure volte a potenziare l'attuazione dell'art. 20 del D.lgs. n. 75 del 2017, e per altro verso ha fornito alcune utili precisazioni.

In particolare e per quanto di interesse specifico di codeste Aziende, la nuova circolare affronta tre punti principali, ed in particolare:

1) ha circoscritto la portata delle risorse aggiuntive, utilizzabili al fine delle stabilizzazioni, al solo trattamento economico fondamentale, precisando, altresì, che il trattamento accessorio graverà esclusivamente sull'apposito fondo che, ai sensi del comma 2, art. 23 del D.lgs 75/2017, a decorrere dal 2017, non può superare il corrispondente importo già determinato per l'anno 2016;

2) ha confermato l'interpretazione estensiva, già contenuta nella precedente circolare n. 3/2017, della disposizione di cui al comma 1, lett. c, art. 20, chiarendone la portata applicativa.

In tal senso, si rileva che la formulazione normativa ("*servizio prestato alle dipendenze*"), non contenendo alcuna delimitazione tipologica, è da intendere in senso ampio, in coerenza con la portata sostanziale della disposizione in esame e, comunque, tale da ricomprendere anche le diverse tipologie di contratto flessibile, di cui all'art. 36 del D.lgs. 165/2001 (c.d. TUIPI) e, segnatamente, i rapporti di lavoro a tempo determinato, di formazione e lavoro, ai quali si aggiungono gli incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa disciplinati dal comma 6 e ss., art. 7, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii;

3) ha confermato per il settore sanitario, alla luce delle modifiche introdotte del comma 813, art. 1, della legge 205/2017, l'indicazione già contenuta al paragrafo 3.2.8 della circolare n. 3 del 2017 - in ordine all'applicabilità delle procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del D.lgs. 75/2017 - anche al personale dirigenziale e, specificamente, al "*personale medico e tecnico-professionale*".

In ordine a tale ultima espressione, effettivamente suscettibile di differenti interpretazioni e, in concreto, fonte di perplessità e difficoltà applicative generalizzate, si precisa che, in base alla circolare n. 3/2017, la stessa è da intendersi riferita al "*personale direttamente adibito allo svolgimento di attività che rispondono all'esigenza, prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari*". Pertanto, con tale locuzione può ragionevolmente intendersi ricompreso il personale dirigenziale del ruolo sanitario non medico, tra cui le figure professionali *strictu sensu* correlate all'attività socio assistenziale.

Infine, in relazione alla maturazione del requisito di anzianità anche presso diverse Amministrazioni del S.S.N., si conferma che la disposizione contenuta al comma 11, così come modificato dall'art. 1 comma 813, della l. 205/2017, si riferisce esclusivamente al personale (dirigenziale e non) di cui al comma 10, ovvero esclusivamente al personale medico, tecnico-professionale e infermieristico.

Le Aziende in indirizzo, nel rispetto della propria autonomia gestionale, sono invitate ad attenersi alle indicazioni contenute nella presente circolare integrativa.

Il Funzionario
Dott. Roberto Virzi

Il Dirigente del Servizio
Dott.ssa Marisa Finocchiaro

Il Dirigente Generale
Ing. Salvatore Giglione



L'ASSESSORE
Avv. Ruggero Razza